



COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**TESTO UNICO PER LA DISCIPLINA
DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE O PRIVATE DI
USO PUBBLICO PER
L'INSTALLAZIONE DI MEZZI
PUBBLICITARI, FIORIERE, TENDE
PARASOLE E DEHORS**

INDICE

Titolo I Mezzi pubblicitari	pag.1
Art.I.1 Finalità e campo di applicazione	pag.1
Art.I.2 Mezzi pubblicitari, informativi, sorgenti luminose e loro caratteristiche	pag.1
Art.I.3 Insegne di esercizio all'interno dei centri abitati e nei tratti di strade extraurbane con limite non superiore a 50 km/h	pag.2
Art.I.4 Cartelli e impianti pubblicitari	pag.3
Art.I.5 Stendardi, frecce direzionali, striscioni, locandine e impianti di pubblicità o propaganda temporanei	pag.4
Art.I.6 Preinsegne e segnaletica stradale permanente di direzione turistica e di territorio	pag.5
Art.I.7 Segnaletica per impianti di distribuzione di carburante	pag.6
Art.I.8 Targhe professionali e societarie	pag.6
Art.I.9 Bacheche	pag.6
Art.I.10 Pennoni portabandiere	pag.7
Art.I.11 Targhette di identificazione	pag.7
Art.I.12 Manutenzione e modifiche ai manufatti	pag.7
Art.I.13 Domande comunicazioni e documentazione	pag.7
Art.I.14 Procedure e competenze	pag.8
Art.I.15 Sanzioni e norme finali	pag.8
Titolo II Fioriere	pag.9
Art. II.1 – Finalità	pag.9
Art. II.2 – Criteri generali di collocazione	pag.9
Art. II.3 – Criteri generali di realizzazione	pag.9
Art. II.4 – Vincoli	pag.10
Art. II.5 – Pubblicità	pag.10
Art. II.6 – Manutenzione	pag.10
Art. II.7 – Ambiti urbani omogenei per l'inserimento ambientale	pag.10
Art. II.8 – Fioriere ammesse e criteri per l'inserimento ambientale	pag.11
Art. II.9 – Domande, comunicazioni e documentazione da presentare per l'Ufficio A.U.	pag.12
Art.II.10 – Sanzioni	pag.12
Art.II.11 – Norme transitorie	pag.13
Titolo III Tende e tendoni parasole	pag.14
Art. III.1 – Finalità	pag.14
Art. III.2 – Criteri generali di realizzazione	pag.14
Art. III.3 – Vincoli	pag.15
Art. III.4 – Pubblicità	pag.15
Art. III.5 – Manutenzione	pag.15
Art. III.6 – Ambiti urbani omogenei per l'inserimento ambientale	pag.15
Art. III.7 – Tende e tendoni ammessi e criteri per l'inserimento ambientale	pag.16
Art. III.8 – Domande, comunicazioni e documentazione da presentare per l'Ufficio A.U.	pag.18
Art. III.9 – Sanzioni	pag.18
Art.III.10 – Norme transitorie	pag.18
Titolo IV Dehors	pag.19
Art.IV.1 – Definizione di dehors e stagionalità	pag.19
Art.IV.2 – Finalità	pag.19

Art.IV.3 – Criteri generali di collocazione	pag.19
Art.IV.4 – Criteri generali di realizzazione	pag.20
Art.IV.5 – Vincoli	pag.20
Art.IV.6 – Pubblicità	pag.21
Art.IV.7 – Manutenzione	pag.21
Art.IV.8 – Ambiti urbani omogenei per l’inserimento ambientale	pag.21
Art.IV.9 – Coperture ammesse e criteri per l’inserimento ambientale	pag.21
Art.IV.10 – Arredi ammessi e criteri per l’inserimento ambientale	pag.24
Art.IV.11 – Fioriere ammesse e criteri per l’inserimento ambientale	pag.26
Art.IV.12 – Documentazione da presentare per l’ufficio Arredo Urbano	pag.27
Art.IV.13 – Sanzioni	pag.28
Art.IV.14 – Norme transitorie	pag.28
Schematizzazione della griglia localizzativa dehors	pag.29
Allegato 1	pag.30
Allegato 2	pag.31
Allegati norme per regolamento mezzi pubblicitari	pag.32

TITOLO I

disciplina dei mezzi pubblicitari

Art. I.1 – Finalità e campo di applicazione

- 1) Il presente titolo disciplina l'installazione di: mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo, nel rispetto del codice della strada, delle norme di piano regolatore, del titolo edilizio, delle leggi e dei regolamenti vigenti, degli abachi di riferimento e dei progetti redatti dagli uffici comunali competenti.
- 2) Questi ultimi possono, per particolari ambiti di valore storico, modificare quanto contenuto nel presente titolo.
- 3) Qualora i mezzi pubblicitari per caratteristiche dimensionali, per stabilità di ancoraggio al suolo tramite tralicci o pali e basamenti di notevole dimensione ed ingombro non sono assoggettati al presente titolo ma sono normati dall'art.8 c.1 lettera m) della L.R.31/02 (DIA).
- 4) Il titolo si applica all'interno di tutti i centri abitati, come definito dall'art.4 del Codice della strada, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada e lungo la viabilità comunale. Lungo la viabilità provinciale e statale si applica quanto previsto dal codice della strada.
- 5) Se non diversamente prescritto nei successivi articoli l'installazione di mezzi pubblicitari conformi a quanto previsto nel presente titolo è soggetta a semplice comunicazione (1) al Sindaco vedi ALLEGATO 1 in sostituzione dell'autorizzazione di cui all'art.23 del codice della strada e art.53 del suo titolo d'attuazione.
- 6) Possono essere eccezionalmente assentite proposte progettuali in difformità al presente titolo, se debitamente motivate e qualora il contesto dei luoghi non consenta, per la sua particolarità, il rispetto delle norme del presente titolo, con determinazioni del dirigente responsabile. Qualsiasi altra forma pubblicitaria o informativa non espressamente indicata nel presente titolo non è ammessa.
- 7) L'applicazione di scritte adesive su vetro, vetrine, i manifesti da apporre negli appositi spazi nelle affissioni, le locandine (poste esclusivamente nelle vetrine e nelle spallette laterali previo parere favorevole della proprietà) e le comunicazioni pubblicitarie e temporanee su strutture leggere negli impianti di carburanti, sono soggetti al solo pagamento dell'imposta di pubblicità se dovuta per legge.
- 8) L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità se dovuta per legge.

Art.I.2- Mezzi pubblicitari, informativi, sorgenti luminose e loro caratteristiche

- 1) Sono mezzi pubblicitari: insegne di esercizio (art.3); cartelli e impianti pubblicitari (art.4); stendardi, frecce direzionali, striscioni, locandine, impianti di pubblicità o di propaganda temporanei (art.5); sorgenti luminose così come definito all'art.47 del titolo di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R 495/92) e successive modificazioni e integrazioni; sono inoltre mezzi pubblicitari: preinsegne e segnaletica stradale (art.6); segnaletica per impianti di carburante (art.7); targhe professionali (art.8); bacheche (art.9); pennoni portabandiere (art.10) e scritte su vetro o tende.
- 2) Sono mezzi informativi: orologi, datari e indicatori di temperatura che devono essere inseriti nelle insegne di esercizio, non scatolari, di cui all'art. 3 per non più del 50% della superficie totale dell'insegna.
In ogni caso il tempo di variabilità del messaggio non potrà essere inferiore alle caratteristiche tecniche del manufatto.
- 3) I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

- 4) Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi.
- 5) Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m.1,50 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente; se posizionati al di sopra della carreggiata, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m.5,10 rispetto al piano della carreggiata; se posizionati al di sopra di percorsi pedonali e piste ciclabili, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m.2,50.
- 6) Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, non possono avere luce né intermittente né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, e che comunque provochi abbagliamento.
- 7) Devono avere una sagoma regolare che, in ogni caso, non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.
Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse di m.25 , è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di m. 15 dalla carreggiata salvo motivata deroga da parte dell'ufficio concedente l'autorizzazione.
Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo limitandone la percettibilità.
- 8) La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

Art.I.3 – Insegne di esercizio all'interno dei centri abitati e nei tratti di strade extraurbane con limite non superiore a 50 Km/H

- 1) Possono essere installate solo nella sede dell'attività, devono avere carattere prevalentemente informativo, e comunque non devono alterare o nascondere il linguaggio architettonico dell'edificio. Nel caso di insegne luminose, le stesse dovranno avere il fondo scuro, opaco e non luminoso; saranno luminose le sole lettere e marchio ;potranno avere il fondo chiaro e lettere scure qualora il marchio sia registrato almeno a livello nazionale; sono ammesse insegne a lettere indipendenti opache o illuminate indirettamente o, fuori dal centro storico, direttamente.
- 2) Devono essere inserite all'interno del vano vetrina, nello spazio sopra luce o lunotto o veletta a completo riempimento degli stessi;in mancanza di tali elementi, all'interno del vano vetrina fisso, a completo riempimento in larghezza e con altezza massima m.0.40.
- 3) Possono essere installate insegne per attività in fabbricati in cui siano presenti porticato o pensilina sporgenti dagli stessi; in tali casi è possibile l'installazione dell'insegna a condizione che copra tutto lo spessore dell'elemento e per tutta la larghezza della proiezione della vetrina.
- 4) Nelle zone artigianali ed industriali soggette a piano particolareggiato o progetto unitario, nelle zone terziarie o produttive, l'installazione di insegne può avvenire in prosecuzione dell'infilso della porta o portone al di sopra dello stesso per tutta la sua lunghezza e altezza massima di m.1,00 , oppure, con un massimo di una per parete dello stesso fabbricato, qualora sia presente una sola attività e l'insegna non debordi dalla sagoma dello stesso.
- 5) Il posizionamento di insegne, è vietato in tutti i seguenti punti:
 - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;

- c) lungo le curve, come definite all'art.3 comma 1,punto 20) del codice della strada, e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiori a 45°;
 - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
 - i) a meno di m. 25,00 dagli altri mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione, di pericolo e di prescrizione e dagli impianti semaforici.
- 6) Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Le insegne non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
- 7) Le norme di cui al comma 5, non si applicano per le insegne che sono collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o ad una distanza di m.3,00 dalla carreggiata.
- 8) Nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti, con esclusione del comma 2, e' necessaria l'autorizzazione del dirigente preposto nei casi seguenti:
- a) per insegne che evidenziano attività non collocate su fronte strada o non direttamente visibili dalla stessa qualora tali insegne siano poste su apposito sostegno all'interno dell'area scoperta privata su cui ha sede l'attività da evidenziare e, qualora la specificita' dei luoghi non ne dia la possibilita', possono essere eccezionalmente autorizzate dal dirigente, in conformita' del codice della strada, escludendo il capoluogo ed il litorale, su suolo pubblico prospiciente tratti di strada comunale extraurbana;
 - b) per insegne poste all'interno di centri commerciali o di grossi complessi edilizi sede di attività terziarie insediate non a piano terra; in tali casi possono essere installati totem informativi (esclusivamente cumulativi per le attività di un unico complesso edilizio) da collocare sull'area privata per indicare le attività poste all'interno del complesso;
 - c) per insegne riguardanti farmacie, strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta, case per ferie, locande, affittacamere, ostelli, bed & breakfast, bancomat ed attività di pubblica utilità nei casi di forme e localizzazioni particolari finalizzate a una facile individuazione della sede dell'attività;
 - d) per insegne riguardanti attività direzionali occupanti l'intero fabbricato; in tali casi può essere installata una sola insegna a lettere indipendenti ,anche retroilluminate, sul fronte di ingresso del fabbricato che non debordi dalla sagoma dello stesso, anche a piani diversi dal piano terra.
- 9) Le indicazioni relative agli stabilimenti balneari possono essere poste sia lungo la sede stradale, in tal caso devono avere le caratteristiche, le dimensioni e i colori di cui all'allegato 2, sia all'interno dell'area privata, o in concessione, e comunque nelle vicinanze degli stabilimenti balneari e non visibili dalla strada, in tal caso devono essere massimo mq 1.50, di forma regolare e non luminose.

Art.I.4 – Cartelli e impianti pubblicitari

- 1) Lungo le strade, all'interno dei centri abitati, e' vietata la collocazione di cartelli e impianti pubblicitari, ad eccezione degli impianti espressamente indicati ed individuati nel "Piano generale degli impianti", degli impianti delle pubbliche affissioni e degli impianti temporanei collocati nelle aree di cantiere cosi' come indicato dal successivo comma 3. Fino all'approvazione di detto titolo, tali impianti sono ammissibili in numero massimo di 20; essi possono essere collocati lungo gli assi di penetrazione del capoluogo e lungo la circonvallazione perimetrale urbana purché a distanza non inferiore a ml.150 dalle rotatorie e a ml.300 fra ogni impianto.

- 2) Lungo le strade, fuori dai centri abitati, la collocazione di cartelli e impianti pubblicitari deve essere effettuata nel rispetto delle norme del codice della strada (art.23) e del relativo titolo di attuazione(art.47-59), ad eccezione del posizionamento di cartelli o impianti pubblicitari entro i tratti di strade extraurbane, per i quali, in considerazione di particolari condizioni di carattere non transitorio e' imposto un limite di velocità di 50 km/h, che dovranno rispettare le distanze minime previste per l'installazione di cartelli o di altri impianti pubblicitari fuori dai centri abitati, indicate all'art.51 c.2 del DPR n.495/92.
- 3) Nelle aree di cantiere temporaneamente e per un periodo massimo equivalente alla durata del cantiere e comunque non superiore a 36 mesi non rinnovabili, e' possibile collocare cartelli e impianti pubblicitari alle seguenti condizioni: il messaggio pubblicitario dovrà riguardare esclusivamente l'attività svolta all'interno del cantiere (costruzione di unità immobiliari, fornitori di materiali e/o servizi attinenti il cantiere ecc., altri tipi di messaggi pubblicitari evidenziati per mezzo di locandine, manifesti e impianti pubblicitari in genere non sono ammessi; la richiesta di autorizzazione potrà essere avanzata e valutata solo successivamente alla presentazione della pratica edilizia relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e/o costruzione del fabbricato: l'impianto dovrà essere posto di norma, non meno di m.10,00 dal confine stradale(m.20,00 per strade urbane di scorrimento ed extraurbane, m.5,00 per strade urbane a traffico locale); tali impianti non potranno essere luminosi a luce propria. Tutti gli impianti disciplinati dal presente comma sono soggetti ad autorizzazione ad esclusione di cartelli e impianti con superficie inferiore o uguale a mq.2,00, se collocati su strutture di cantiere esistenti o in aderenza ai fabbricati.
- 4) In tutti i casi, per gli impianti non autorizzati e/o collocati in difformità alle prescrizioni dell'autorizzazione, si applicano le norme di cui all'art.23 del Codice della strada.

Art.I.5 – Stendardi, frecce direzionali, striscioni, locandine e impianti di pubblicità o propaganda temporanei

- 1) L'esposizione di pubblicità e informazione temporanea al di fuori degli spazi preposti sarà concessa solamente per manifestazioni sportive, culturali, politiche, espositive, convegni, spettacoli di particolare interesse pubblico.
- 2) I cartelli, con superficie max di mq. 6,00, si potranno collocare in vie, piazze o svincoli esterni al Centro Storico, limitatamente a iniziative che si svolgono all'interno del territorio comunale. Non potranno essere collocati più di sette impianti per ogni singola manifestazione. E' vietata ogni altra collocazione di cartelli lungo le strade, per la pubblicizzazione di avvenimenti sportivi, ricreativi, culturali. A tale scopo potranno essere utilizzati esclusivamente gli appositi spazi delle affissioni o eventuali altri spazi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
- 3) Nel Centro Storico gli striscioni potranno essere collocati lungo vie o piazze ad esclusione delle vie pedonalizzate e comunque delle Vie Diaz, Cavour, Argentario, Matteotti, Cairoli, Mentana, IV Novembre, Dante, San Vitale, Ariani, Muratori e delle Piazze del Popolo, XX Settembre, Einaudi, A.Costa, Piazza San Francesco, Piazza Ariani; tali striscioni non potranno in ogni caso interferire visivamente con edifici vincolati ai sensi della Dlgs 42/04. Complessivamente non potranno essere collocati più di 3 striscioni.
L'altezza dal piano stradale non potrà essere inferiore a ml.6,00.
- 4) I cartelli e gli striscioni potranno essere collocati sette giorni (ai sensi dell'art.51 comma 10 del Titolo di esecuzione del Codice della Strada) prima dell'inizio della manifestazione. Tutti gli impianti pubblicitari andranno tolti entro il giorno successivo al termine della manifestazione.
- 5) Per le manifestazioni di tipo nazionale e gli spettacoli viaggianti non è possibile stabilire a priori le dimensioni massime in termini di metri quadrati fermo restando quando definito al quarto comma, è quindi fissato a otto il numero massimo di striscioni, a trenta il numero dei cartelli,

variando di volta in volta la superficie che sarà riportata nell'autorizzazione, salvo quanto consentito al comma 3 dell'art.1.

- 6) Per manifestazioni di carattere culturale di interesse nazionale potranno essere collocati impianti di pubblicità o propaganda (tipo totem o similari) in un numero massimo di 10 impianti. La precisa collocazione dovrà essere attentamente valutata e verificata sentito, se necessario, il parere della S.B.A.P..
- 7) Gli standardi potranno essere collocati solo per manifestazioni di interesse nazionale in numero max. di 100 aventi ciascuno sup. max. mq.1,50 organizzate, patrocinate e/o autorizzate dalla Giunta Comunale (feste, cerimonie ecc.) sentito, se necessario, il parere della S.B.A.P., che si svolgono all'interno del territorio comunale. In aggiunta, per manifestazioni culturali di particolare interesse, potranno essere autorizzati standardi con dimensioni maggiori limitatamente ad un numero massimo di tre.
- 8) Per manifestazioni sportive, culturali, politiche, espositive, convegni, spettacoli, di particolare interesse generale è consentita l'installazione temporanea di segnaletica (freccie direzionali) di indicazione. Tale segnaletica dovrà essere preventivamente concordata ed autorizzata di volta in volta dal Servizio Mobilità.
- 9) Le freccie direzionali dovranno essere realizzate su supporti rigidi e potranno avere i seguenti formati: cm 20 x 100, cm 25 x 125, o formati similari e potranno essere installate lungo vie, piazze, incroci stradali, rotatorie ed altre intersezioni e comunque su supporti indipendenti dagli impianti segnaletici di pericolo, precedenza, divieto e obbligo e dagli impianti semaforici. Il numero massimo complessivo di freccie direzionali autorizzabili è di 20 unità per singola manifestazione. Dovranno riportare esclusivamente la denominazione della manifestazione, il periodo in cui la manifestazione si svolge e la freccia direzionale che indichi il percorso sulla viabilità principale che porti al luogo della manifestazione. Altre scritte (programma, pubblicità ecc.) non potranno essere riportate pena l'annullamento dell'autorizzazione rilasciata.
- 10) Nelle aree sportive comunali di categoria A, come individuato dal Titolo per l'uso e la gestione degli impianti sportivi, possono essere installati degli striscioni per un numero massimo di 5 unità, di dimensione max. di mq.18,00 e per un periodo massimo di 36 mesi.
- 11) Gli impianti di cui al presente articolo sono soggetti ad autorizzazione temporanea. Tali autorizzazioni avranno una data di inizio dell'affissione e una di termine, entro la quale è fatto obbligo di rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico. L'installazione dei manufatti di cui sopra non dovrà in alcun modo impedire o ostacolare il traffico pedonale o veicolare né dovrà ingenerare confusione nella segnaletica stradale coprendola totalmente o parzialmente, o ridurre la visibilità nelle intersezioni stradali.

Art.1.6 – Preinsegne e segnaletica stradale permanente di direzione turistica e di territorio

- 1) Le indicazioni si suddividono nelle seguenti tipologie:
 - a) turistiche
 - b) industriali/artigianali
 - c) alberghiera
 - d) territoriali e di luoghi di pubblico interessePer tali tipologie si fa riferimento alle prescrizioni del nuovo Codice della Strada.
- 2) Tra i segnali relativi ai luoghi di pubblico interesse, oltre quelli espressamente indicati nel nuovo Codice della Strada, sono individuabili anche le seguenti attività:
 - a) attività a servizio dell'utente della strada (carrozzeria, officina meccanica per auto, gommista, elettrauto ecc.)
 - b) grandi strutture di vendita aventi superficie di vendita superiore a mq.2500
 - c) sedi di associazioni di categoria di particolare rilevanza e di pubblico interesse
 - d) attrezzature ospedaliere e sanitarie ai sensi del Decreto 16 settembre 1994 n.657

- e) autorimesse pubbliche e/o private che svolgono servizio di pubblico interesse
 - f) ristoranti.
- 3) La collocazione di detta segnaletica (preinsegne e segnaletica stradale) dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- il numero degli impianti segnaletici autorizzati per ogni singola attività verrà definito in base al percorso che partendo dalla viabilità principale più prossima all'attività arrivi alla sede dell'attività stessa;
 - gli impianti segnaletici dovranno essere indipendenti e non raggruppati ad altri impianti collocati dalla Pubblica Amministrazione salvo specifica indicazione della stessa;
 - in nessun caso può essere consentito l'abbinamento tra cartelli segnaletici di direzione e pubblicità;
- 4) Tutti i cartelli direzionali sono soggetti ad autorizzazione senza esame della C.E. in quanto previsti dal nuovo Codice della Strada.

Art.I.7 – Segnaletica per impianti di distribuzione di carburante

- 1) All'interno dei centri abitati , negli impianti di distribuzione carburanti e' consentita, oltre all'installazione dei marchi delle ditte produttrici, l'installazione di impianti pubblicitari che potranno essere autorizzati solo all'interno dell'area di pertinenza e solo se attinenti prodotti e/o servizi relativi al distributore stesso. All'esterno dell'area di pertinenza , lungo la viabilità pubblica, e' vietata la collocazione di impianti segnaletici di indicazione dell'impianto stesso.
- 2) Fuori dai centri abitati , nelle stazioni di servizio e nelle relative aree di parcheggio, si applicano le norme di cui all'art.52 del titolo di esecuzione del codice della strada.
- 3) Presso le uscite sono vietate le siepi e/o i cartelli che impediscono o limitano la visuale della strada ai conducenti che devono reinserirsi sulla viabilità pubblica.

Art.I.8 – Targhe professionali e societarie

- 1) Le targhe indicanti attività professionali, societarie e comunque indicanti attività economiche , sociali e similari, di enti e associazioni devono essere installate solo nel fabbricato in cui ha sede l'attività da evidenziare oppure , qualora l'attività sia arretrata rispetto alla sede stradale, possono essere installate nelle immediate adiacenze dell'ingresso della suddetta.
- 2) Le targhe devono avere una dimensione max. di mq 0,20, non luminose.
Possono essere illuminate indirettamente tramite faretto che non rechi danno al traffico e comunque con una intensità proporzionata alla targa da illuminare. In centro storico sono ammesse solo in ottone .
- 3) Non sono consentite qualora l'attività sia già dotata di insegna.

Art.I.9 – Bacheche

- 1) L'installazione di bacheche è consentita solo per attività di interesse collettivo quali: associazioni di categoria, culturali, sportive, ricreative e sociali. Possono essere installate solo presso la sede dell'associazione, una seconda bacheca potrà essere richiesta al fine della sua collocazione nell'ambito dei progetti unitari di cui al comma 2. La superficie max. e' di mq.1,00 e gli spazi interni dovranno essere utilizzati ai soli fini informativi e non pubblicitari.
- 2) In centro storico e' vietato l'installazione di bacheche se non espressamente previste da progetti unitari di arredo di iniziativa pubblica o privata.

Art.I.10 – Pennoni portabandiere

- 1) L'installazione di pennoni portabandiere può avvenire con esclusione del centro storico, all'interno dell'area in cui ha sede l'attività in numero massimo di 3.

Art.I.11 – Targhette di identificazione

- 1) Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato o comunicato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione o comunicazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione o comunicazione.
- 2) Per i mezzi pubblicitari per cui risulta difficoltosa l'applicazione della targhetta, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritta indelebile.
- 3) La targhetta deve essere sostituita ogni qualvolta intervenga una variazione dei dati.

Art.I.12 – Manutenzione e modifiche ai manufatti

- 1) Qualsiasi tipo di manufatto oggetto del presente titolo dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione nel rispetto del progetto approvato a cura e spese del titolare della autorizzazione o comunicazione; allo stesso, resta a carico, la responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi per la mancata manutenzione dei manufatti.
- 2) Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente titolo, relativa a forma, quantità e dimensioni, deve essere preventivamente comunicato o autorizzato secondo quanto indicato dal presente titolo.
- 3) Le targhe ed insegne di esercizio, in sostituzione di targhe ed insegne di esercizio, precedentemente autorizzate e conformi al presente titolo, qualora ne mantengano la posizione, il numero, la forma e le dimensioni, non sono soggette a comunicazione o autorizzazione. Lo stesso dicasi per la sola sostituzione del pannello frontale delle insegne di esercizio.

Art.I.13 – Domande comunicazioni e documentazione

- 1) Alla comunicazione ed alle richieste di autorizzazione va allegata la seguente documentazione:
 - a) stralcio PRG vigente
 - b) n. 3 copie del progetto del manufatto, in scala adeguata a una precisa comprensione, che dovrà riportare:
 - 1) planimetria dell'area con indicazione degli altri cartelli o manufatti normati dal presente titolo e codice della strada e della posizione del manufatto rispetto alla attività che si intende evidenziare
 - 2) dimensioni del manufatto con indicazione dei colori, caratteristiche e materiali usati.
 - c) documentazione fotografica indicante la posizione ed i luoghi circostanti in cui si intende installare il manufatto
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi DPR445/2000 attestante che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.
 - e) Eventuali nulla osta qualora l'area oggetto dell'intervento sia sottoposta a vincoli la cui tutela non compete all'amministrazione comunale.

Art.I.14 – Procedure e competenze

- 1) Le richieste di autorizzazioni di cui agli art.4-5-6-7, sono di competenza del servizio mobilità e vanno presentate all'ufficio protocollo. Per le targhe o insegne relative a case di cura, gabinetti, ambulatori mono e polispecialistici valgono le procedure di cui alla L.175/92 e relativo titolo di attuazione. Tutte le altre comunicazioni o istanze vanno presentate allo sportello unico dell'edilizia.
- 2) Per le richieste verrà rilasciata ricevuta di presentazione e avvio del procedimento ai sensi della L.241/90, per le comunicazioni verrà rilasciata fotocopia della comunicazione con una copia del progetto di cui all'art.12 c.1 lettera b debitamente timbrati.
- 3) L'ufficio competente entro i successivi sessanta giorni dalla richiesta, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego questo deve essere motivato.
- 4) L'autorizzazione ha validità 3 anni entro i quali devono essere installati i manufatti.
- 5) Copia dell'autorizzazione o della lettera negativa viene inoltrata al servizio preposto alla riscossione dell'imposta di pubblicità. Se tale servizio non ha in giacenza copia dell'autorizzazione e' obbligato a richiederne una copia all'ufficio preposto al rilascio della stessa o, all'interessato. Salvo i casi di cui all'art.4 c.1, gli uffici preposti all'accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità non dovranno accettare le denunce di mezzi pubblicitari se non sia allegata o esibita copia dell'autorizzazione o comunicazione. In ogni caso il pagamento dell'imposta e della sanzione riguardanti l'esposizione di mezzi pubblicitari non autorizzati o assoggettati a comunicazione non costituirà sanatoria di eventuali abusi che dovranno essere segnalati ai servizi competenti per l'applicazione degli aspetti repressivi previsti dalla normativa vigente.

Art.I.15 – Sanzioni e norme finali

- 1) Le sanzioni sono previste dall'art.23 del codice della strada e suo titolo di attuazione.
- 2) Tutti i mezzi pubblicitari e informativi regolarmente autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente titolo, ma in contrasto con il suddetto dovranno essere adeguati in caso di sostituzione del manufatto esistente.
- 3) L'autorizzazione o copia della comunicazione vistata dovrà essere esibita agli addetti della vigilanza in qualsiasi momento venga richiesta.

TITOLO II

disciplina per l'occupazione di suolo pubblico con fioriere e con vasi ornamentali

Art.II. 1 - Finalità

L'occupazione del suolo pubblico, o privato con servitù di uso pubblico, con fioriere e vasi ornamentali è disciplinata dal presente Titolo, in conformità ai criteri generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano adottati dall'Amministrazione Comunale.

Il presente Titolo determina i criteri per l'inserimento ambientale delle fioriere e dei vasi ornamentali e le caratteristiche dei manufatti ammessi in relazione alla zona urbana di inserimento, nonché la documentazione occorrente per il conseguimento del parere dell'Ufficio Arredo Urbano.

Art. II.2 - Criteri generali di collocazione

Le fioriere ed i vasi ornamentali non devono interferire con la viabilità veicolare e non devono ostacolare i flussi pedonali; le essenze vegetali non devono ostacolare, oltre ai flussi pedonali, l'apertura di porte, finestre e vetrine; in modo particolare andranno osservati i seguenti criteri:

- non è consentito installare fioriere o vasi ornamentali in tutte le strade o piazze sprovviste di marciapiede che non siano a traffico limitato;
- i marciapiedi di strade o piazze non a traffico limitato non possono essere occupati per più di un terzo della larghezza, lasciando libero in ogni caso un passaggio minimo di mt. 2.00;
- le fioriere piantumate non devono occultare la segnaletica stradale presente;
- negli ambiti A le fioriere ed i vasi ornamentali sono consentiti esclusivamente a parete;
- negli ambiti B1, B2 e D sono consentiti anche vasi ornamentali e fioriere in posizione esterna, a condizione che non contrastino con le disposizioni del Codice della Strada.

Non è ammesso l'impiego di fioriere o vasi ornamentali per la dissuasione del traffico, per impedire la sosta, o per altri fini che non siano quelli di contribuire all'arredo verde ed al decoro dell'ambiente urbano.

Art. II.3 - Criteri generali di realizzazione

Dovranno essere adottate soluzioni omogenee sia per le fioriere che per l'impianto vegetale; l'unitarietà andrà realizzata per piazza o strada (o più strade) negli ambiti A, ed almeno per isolato negli ambiti B1, B2 e D.

L'installazione di fioriere e vasi ornamentali potrà essere autorizzata unicamente dietro presentazione di un progetto unitario da parte di tutti i titolari di esercizi pubblici e attività commerciali e/o di privati cittadini della medesima piazza o strada (o più strade) per quanto riguarda gli ambiti A, e almeno del medesimo

isolato per quanto riguarda gli ambiti B1 e B2;
il progetto unitario dovrà prevedere anche le essenze vegetali da porre a dimora.

L'installazione di singole fioriere o vasi ornamentali è soggetta a comunicazione esclusivamente a condizione che avvenga in ambiti in cui è stato già autorizzato un progetto unitario di cui al comma precedente per quanto riguarda gli ambiti A, B1 e B2 e indipendentemente dalla approvazione del progetto unitario nelle zone C e D.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di redigere e fornire progetti che prevedano l'impiego di tipologie specifiche nei differenti ambiti urbani.

Art.II. 4 - Vincoli

In presenza di specifici vincoli di legge occorre il preventivo nulla osta degli enti interessati.

In presenza di vincoli di tutela monumentale è necessario ottenere il preventivo nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici competente per territorio.

Art.II. 5 - Pubblicità

Sulle fioriere e sui vasi ornamentali non sono ammesse scritte pubblicitarie di alcun genere.

Art.II.6 - Manutenzione

Tutti i manufatti devono essere sempre in ordine, puliti ed in perfetta efficienza; le fioriere ed i vasi ornamentali dovranno essere piantumati e le essenze vegetali dovranno essere mantenute in perfette condizioni; le essenze deteriorate dovranno essere prontamente sostituite.

Art.II.7 - Ambiti urbani omogenei per l'inserimento ambientale

Per consentire una corretta occupazione del suolo con le tipologie indicate negli articoli successivi, sono individuati i seguenti ambiti omogenei:

- A - Centro Storico del capoluogo e centri storici del forese come individuati e delimitati nelle planimetrie di PRG comprese le aree prospicienti complessi o edifici isolati di interesse storico-artistico e/o documentario;
- B1 - centri del litorale: principali assi turistico-commerciali individuati e perimetrale nel planimetrie del PRG come aree urbane soggette a progetto unitario di arredo.
- B2 – zone di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica denominati “Corso Nord” e “Corso Sud”; zona sottoposta a programma di riqualificazione urbana “La Darsena di città” (sono comprese le aree individuate negli elaborati del PRG e le aree a esse collegate);
- C - parchi e giardini;
- D - restante parte del territorio comunale.

Art. II.8 - Fioriere ammesse e criteri per l'inserimento ambientale

Tipologie:

L'impiego di fioriere e di vasi ornamentali con forma parallelepipedica, cubica, cilindrica o tronco conica è ammesso in tutto il territorio comunale;

non sono consentiti modelli troppo elaborati e con dimensioni eccessive.

L'altezza massima delle fioriere non dovrà superare i 50 cm., e l'altezza totale, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare mt.2,20.

Materiali e colori:

negli ambiti A

I materiali ammessi per le fioriere ed i vasi ornamentali sono i seguenti:

- terracotta;
- rame o ghisa al naturale;
- conglomerato cementizio colorato rivestito parzialmente in mosaico.

Non è consentito l'impiego di materiali plastici.

negli ambiti B1 e B2

I materiali ammessi per le fioriere ed i vasi ornamentali sono i seguenti:

- terracotta;.
- rame o ghisa al naturale;
- legno trattato e tinto in tonalità cromatiche in assonanza con gli edifici e l'ambiente circostanti;
- conglomerato cementizio colorato in pasta con tonalità cromatiche in assonanza con gli edifici e l'ambiente circostanti;
- conglomerato cementizio con finitura in granulati lapidei.

Non è consentito l'impiego di materiali plastici.

negli ambiti C e D

I materiali ammessi per le fioriere ed i vasi ornamentali sono i seguenti:

- terracotta;
- rame o ghisa al naturale;
- legno trattato e tinto in tonalità cromatiche in assonanza con gli edifici e l'ambiente circostanti;
- conglomerato cementizio colorato in pasta con tonalità cromatiche in assonanza con gli edifici e l'ambiente circostanti;
- conglomerato cementizio con finitura in granulati lapidei;
- materiali plastici con tonalità cromatiche in assonanza con gli edifici e l'ambiente circostanti.

Essenze vegetali:

Le essenze arbustive da porre a dimora, anche in combinazione tra di loro, dovranno essere scelte tra quelle sottoelencate.

negli ambiti A

- Alloro, Bosso Ligustro, o altre essenze concordate con l'ufficio preposto

negli ambiti B1

- Pittosporo, Eleagno senza spine, Tomerice, Fillirea, Oleandro, Lavanda ed altre piante aromatiche.

L'impiego di piante stagionali fiorite, utilizzate da sole oppure a completamento dell'impianto arbustivo, è consigliato e non è soggetto ad alcuna limitazione.

Non è ammesso l'impiego delle seguenti essenze:

- conifere nane
- piante grasse o succulente
- piante provviste di spine nel fusto o nelle foglie

Art.I. 9 – Domande, comunicazioni e documentazione da presentare per l'Ufficio Arredo Urbano

Al fine dell'ottenimento del parere dell'Ufficio Arredo Urbano si dovrà allegare all'istanza la seguente documentazione, in triplice copia:

- progetto in scala adeguata, nel quale siano evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto della strada o piazza interessata e le caratteristiche dei manufatti. Dovranno prodursi stralcio di P.R.G. con localizzazione dell'esercizio pubblico, planimetria dell'area con posizionamento dei manufatti proposti. Dovrà essere fornita una esauriente descrizione grafica e/o fotografica delle fioriere o dei vasi ornamentali proposti, con indicazione dettagliata di forme, materiali, dimensioni e colori; dovranno essere indicate le essenze vegetali da porre a dimora;
- relazione scritta;
- documentazione fotografica a colori (formato minimo cm.9x12) della strada o piazza in cui dovranno essere installate la fioriere o i vasi ornamentali, con riferimenti anche alla zona circostante.

Art.II. 10 - Sanzioni

L'autorizzazione è revocabile quanto per omessa manutenzione la struttura autorizzata risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato.

L'occupazione abusiva del suolo pubblico con elementi non autorizzati e non rimossi a seguito di revoca di autorizzazione comporterà ai sensi dell'art.7 bis della Legge 3 del 16.01.03 la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00 come di seguito specificato:

- 1) ambiti omogenei A di cui all'art.7 €100,00;
- 2) ambiti omogenei B1 e B2 di cui all'art.7 €50,00;
- 3) ambiti omogenei C e D di cui all'art.7 €25,00.

In caso di inosservanza all'obbligo di rimozione il Comune potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati come previsto all'art.54 comma 4 del TUEL.

La procedura prevista per l'applicazione delle sanzioni è quella prevista dalla L.689 del 24.11.1981.

La presenza di messaggi pubblicitari non autorizzati è soggetta alle sanzioni previste dall'art.23 del Codice della Strada e s.m. e i.

Art.II. 11 - Norme transitorie

Le disposizioni delle presenti linee guida si applicano dalla data di esecutività della deliberazione che le approva. Le fioriere ed i vasi ornamentali autorizzati secondo i criteri previgenti , ma in contrasto con il presente titolo, dovranno essere adeguate alla loro sostituzione.

TITOLO III

disciplina per l'installazione di tende e tendoni parasole a servizio di attività commerciali e di esercizi pubblici

Art.III. 1 - Finalità

L'installazione di tende e tendoni parasole a servizio di attività che prospettano su suolo pubblico, o privato con servitù di uso pubblico, è disciplinata dal presente Titolo, in conformità ai criteri generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano adottati dall'Amministrazione Comunale.

Il presente Titolo determina i criteri per l'inserimento ambientale delle tende e dei tendoni e le caratteristiche dei manufatti ammessi in relazione alla zona urbana di inserimento, nonché la documentazione occorrente per il conseguimento del parere dell'Ufficio Arredo Urbano.

Se non diversamente prescritto nei successivi articoli, l'installazione di tende conforme al presente titolo è soggetta a comunicazione al Sindaco in sostituzione dell'autorizzazione.

Art. III.2 - Criteri generali di realizzazione

Le tende ed i tendoni parasole aggettanti su suolo pubblico o privato di uso pubblico devono avere la struttura di sostegno ripiegabile.

Non è consentita l'installazione di tende a sporgere su prospetti porticati ed all'interno degli spazi porticati.

Occorre sempre adottare criteri di simmetria rispetto alle aperture ed alle campiture della facciata; gli agganci devono essere al di sopra delle aperture o delle loro comici; non devono essere coperti o manomessi eventuali elementi decorativi della facciata.

Sui fronti unitari le tende ed i tendoni devono avere tipologia, forma e colore analoghi, e devono essere fissate alla medesima quota da terra, nel rispetto di eventuali marcapiani o elementi decorativi della facciata.

E' consigliabile che sui fronti unitari la successione delle tende sia scandita per ogni vetrina, evitando tende o tendoni che interessino più vetrine, salvo i casi di vetrine con disegno unitario.

Su strade o piazze prive di marciapiede la sporgenza delle tende dal profilo della facciata dell'edificio non dovrà essere superiore a mt. 0,80.

Su strade o piazze con marciapiede la sporgenza delle tende dal profilo della facciata dell'edificio potrà arrivare fino a 50 cm. dal limite del marciapiede, senza essere comunque superiore a mt.2,50.

L' altezza delle tende e dei tendoni dal piano di calpestio, comprese le strutture di sostegno e le eventuali mantovane, non dovrà essere inferiore a mt.2,20.

L'installazione su area privata di tende parasole con struttura portante leggera appoggiata o fissata al suolo e copertura in tela, a servizio di esercizi pubblici e attività commerciali è ammessa previo parere della Commissione Edilizia Comunale, a condizione che la stessa non interferisca con l'eventuale utilizzo dell'area a parcheggio in base al progetto di costruzione dell'immobile. Nei Centri del litorale in presenza di area pubblica o privata ad uso pubblico, tali impianti sono ammessi a condizione che non coprano lo spazio pedonale in misura

superiore al 50% della sua profondità, tale misura è estendibile a m.3,00 nel caso in cui l'edificio abbia un arretramento stradale pari a m.5,00; la loro installazione non dovrà ostacolare in alcun modo il traffico pedonale.

Pertanto la restante area non dovrà essere minimamente occupata con tavoli, sedie, materiale d'arredo o quant'altro. Sarà cura della Ditta richiedente rendere agevole la pedonabilità dell'area scoperta, mediante la rimozione di manufatti che ne siano di ostacolo e l'unificazione della quota di calpestio della pavimentazione. Gli interventi di cui al presente comma sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE.

Art.III. 3 - Vincoli

In presenza di specifici vincoli di legge occorre il preventivo nulla osta degli enti interessati.

In presenza di vincoli di tutela monumentale è necessario ottenere il preventivo nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici competente per territorio.

Art. III.4 - Pubblicità

Sono ammesse scritte pubblicitarie che riportino il genere ed il nome dell'esercizio commerciale; in ogni caso sono vietati marchi pubblicitari o scritte riferite a prodotti.

Le scritte pubblicitarie dovranno essere previste esclusivamente sulle mantovane o sulla parte inferiore dei teli delle tende, con caratteri di dimensioni contenute e proporzionate.

Art. III.5 - Manutenzione

Deve essere garantito un costante stato di sicurezza e di decoro; tutti i manufatti devono essere sempre in ordine, puliti ed in perfetta efficienza.

Art. III.6 - Ambiti urbani omogenei per l'inserimento ambientale

Per consentire una corretta occupazione del suolo con le tipologie indicate negli articoli successivi, sono individuati i seguenti ambiti omogenei:

- A - Centro Storico del capoluogo e centri storici del forese come individuati e delimitati nelle planimetrie di PRG comprese le aree prospicienti complessi o edifici isolati di interesse storico-artistico e/o documentario;
- B1 - centri del litorale: principali assi turistico-commerciali individuati e perimetrale nel planimetrie del PRG come aree urbane soggette a progetto unitario di arredo.
- B2 – zone di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica denominati “Corso Nord” e “Corso Sud”; zona sottoposta a programma di riqualificazione urbana “La Darsena di città” (sono comprese le aree individuate negli elaborati del PRG e le aree a esse collegate);
- C - parchi e giardini;
- D - restante parte del territorio comunale.

Art.III. 7 - Tende e tendoni ammessi e criteri per l'inserimento ambientale

Tipologia:

Tende a falda costituite da uno o più teli retraibili, senza tamponamenti laterali, semplicemente agganciati alla facciata dell'edificio e senza punti di appoggio al suolo.

L'impiego delle tende a falda è ammesso su tutto il territorio urbano e non sono consentite all'interno dei percorsi porticati e sui prospetti degli stessi.

Non è consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di mt.2,20 dal piano di calpestio.

Tende a capottina retraibili, semplicemente agganciate alla facciata dell'edificio e senza punti di appoggio al suolo.

L'impiego delle tende a capottina è consentito negli ambiti B1, B2, C e D, con esclusione dei percorsi porticati.

Non è consentita la realizzazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio.

Tende a caduta, con telo verticale. L'impiego delle tende a caduta è consentito nei portici, in tutto il territorio urbano.

Non è consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio.

Tipologie diverse. Non sono escluse altre tipologie, a condizione che rispondano ai criteri generali delle presenti linee guida e risultino correttamente inserite nel contesto urbano per quanto riguarda forme, volumi, colori e materiali; sono esclusi gli ambiti A.

In ogni caso tali manufatti saranno oggetto di richiesta di autorizzazione e di valutazione per ogni singola richiesta presentata.

Materiali e colori:

tende a falda

negli ambiti A

i sostegni metallici dovranno essere verniciati, preferibilmente dello stesso colore della tenda o, in subordine, in colore grigio grafite medio; i teli dovranno essere in tessuto in tinta unita, con esclusione di tessuti plastificati lucidi o PVC; i teli dovranno essere nei colori tradizionali quali la gamma delle terre dall'avorio al ruggine.

negli ambiti B1 e B2

i sostegni metallici dovranno essere verniciati, preferibilmente dello stesso colore della tenda o, in subordine, in colore grigio grafite medio; i teli dovranno essere in tessuto in tinta unita o rigato con bande larghe cm. 10 o più, con esclusione di

tessuti plastificati lucidi o PVC. i teli dovranno essere nei colori tradizionali quali la gamma delle terre dall'avorio al ruggine, i verdi, i blu ed i gialli.

negli ambiti C e D

non ci sono limitazioni all'impiego di materiali per i sostegni; la gamma dei colori per i teli potrà essere più ampia, a condizione che sia ricercata un'armonia cromatica con gli edifici circostanti; dovranno essere evitati colori con componenti fluorescenti.

tende a capottina

negli ambiti B1 e B2

i sostegni metallici dovranno essere verniciati, preferibilmente dello stesso colore della tenda o, in subordine, in colore grigio grafite medio; i teli dovranno essere in tessuto in tinta unita o rigato con bande larghe cm. 10 o più, con esclusione di tessuti plastificati lucidi o PVC; i teli dovranno essere nei colori tradizionali quali la gamma delle terre dall'avorio al ruggine, i verdi, i blu ed i gialli.

negli ambiti C e D

non ci sono limitazioni all'impiego di materiali per i sostegni la gamma dei colori per i teli potrà essere più ampia, a condizione che sia ricercata un'armonia cromatica con gli edifici circostanti dovranno essere evitati colori con componenti fluorescenti.

tende a caduta

negli ambiti A

le parti metalliche dovranno essere verniciate, preferibilmente dello stesso colore della tenda o, in subordine, in colore grigio grafite medio; i teli dovranno essere in tessuto in tinta unita, con esclusione di tessuti plastificati lucidi o PVC; i teli dovranno essere nei colori tradizionali quali la gamma delle terre dall'avorio al ruggine.

negli ambiti B1 e B2

le parti metalliche dovranno essere verniciate, preferibilmente dello stesso colore della tenda o, in subordine, in colore grigio grafite medio; i teli dovranno essere in tessuto in tinta unita o rigato con bande larghe cm. 10 o più, con esclusione di tessuti plastificati lucidi o PVC; i teli dovranno essere nei colori tradizionali quali la gamma delle terre dall'avorio al ruggine, i verdi, i blu ed i gialli.

negli ambiti C e D

la gamma dei colori per i teli potrà essere più ampia, a condizione che sia ricercata un'armonia cromatica con gli edifici circostanti; dovranno essere evitati colori con componenti fluorescenti.

Art. III.8 –Domande, comunicazioni e documentazione da presentare per l'Ufficio Arredo Urbano

Al fine dell'ottenimento di autorizzazioni e alle comunicazioni all'Ufficio Arredo Urbano il titolare dell'esercizio pubblico o dell'attività commerciale dovrà allegare la seguente documentazione, in triplice copia:

- progetto in scala adeguata, nel quale siano evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata e le caratteristiche del manufatto.
Dovranno prodursi stralcio di P.R.G. con localizzazione dell'esercizio pubblico, planimetria dell'area, prospetto dell'edificio sul quale andrà installata la tenda, con necessari riferimenti per quanto riguarda aperture, materiali della facciata, elementi architettonici ecc.. Dovrà essere fornita una descrizione grafica e/o fotografica della tenda, con indicazione dettagliata di materiali, forme e colori;
- relazione scritta;
- campione del tessuto proposto;
- documentazione fotografica a colori (formato minimo cm.9x 12) dell'edificio sul quale la tenda dovrà essere installata, con riferimenti anche agli edifici circostanti.

Art.III. 9 - Sanzioni

L'autorizzazione o la comunicazione sono revocabili quanto per omessa manutenzione la struttura risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato.

L'occupazione abusiva del suolo pubblico con elementi non autorizzati o comunicati e non rimossi a seguito di revoca di autorizzazione o comunicazione comporterà ai sensi dell'art.7 bis della Legge 3 del 16.01.03 la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00 come di seguito specificato:

- 1) ambiti omogenei A di cui all'art.6 €100,00;
- 2) ambiti omogenei B1 e B2 di cui all'art.6 €50,00;
- 3) ambiti omogenei C e D di cui all'art.6 €25,00.

In caso di inosservanza all'obbligo di rimozione il Comune potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati come previsto all'art.54 comma 4 del TUEL.

La procedura prevista per l'applicazione delle sanzioni è quella prevista dalla L.689 del 24.11.1981.

La presenza di messaggi pubblicitari non autorizzati o comunicati è soggetta alle sanzioni previste dall'art.23 del Codice della Strada e s.m. e i.

Art. III.10 - Norme transitorie

Le disposizioni delle presenti linee guida si applicano dalla data di esecutività della deliberazione che le approva. Le tende ed i tendoni autorizzati secondo i criteri previgenti, ma in contrasto con il presente titolo,dovranno essere adeguate alla loro sostituzione.

TITOLO IV

Disciplina per l'occupazione temporanea e stagionale di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto

Art.IV. 1 - Definizione di dehors e stagionalità

Ai fini del presente titolo per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

Art. IV.2 - Finalità

L'occupazione del suolo pubblico, o privato con servitù di uso pubblico, mediante dehors è disciplinata dal presente titolo, in conformità ai criteri generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano adottati dall'Amministrazione Comunale.

Il presente titolo determina i criteri per l'inserimento ambientale dei dehors e le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana di inserimento, nonché la documentazione occorrente per il conseguimento del parere dell'Ufficio Arredo Urbano.

Art. IV.3 - Criteri generali di collocazione

Il dehors non deve interferire con la viabilità veicolare ed i flussi pedonali in modo particolare andranno osservati i seguenti criteri:

- in prossimità di incrocio il dehors non deve ostacolare le visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
- il dehors non deve occultare la segnaletica stradale presente;
- non è consentito installare dehors, o parti di esso, su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
- l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici e con gli attraversamenti stradali;
- nella collocazione dei dehors deve essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali, che di norma deve essere non inferiore a metri due e comunque commisurato all'entità dei flussi pedonali;
- nelle adiacenze dei monumenti deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a non impedirne la visuale prospettica;
- i dehors devono essere arretrati di almeno cm. 50 dalla carreggiata stradale eccetto le zone a traffico limitato e le aree pedonali che verranno valutate caso per caso.

In tutti i casi la collocazione dei dehors viene autorizzata nel rispetto delle specifiche prescrizioni del Codice della Strada (art.20 Dlgs 285 del 30.04.92 e successive integrazioni e modificazioni) e delle normative vigenti per il

superamento delle barriere architettoniche.

Comunque l'installazione non deve mai interferire con i rapporti aeranti ed illuminanti dei vani o locali ad essi collegati.

Art. IV.4 - Criteri generali di realizzazione

L'area del dehors può essere delimitata da vasi o fioriere uguali tra loro contenenti piante verdi mantenute a regola d'arte; forma, materiale, dimensioni e colore dei vasi o delle fioriere, nonché il tipo di essenze previste, dovranno essere descritti nel progetto.

Le fioriere dovranno essere posizionate in modo tale che tra l'una e l'altra vi sia uno spazio libero almeno pari alla lunghezza di una fioriera quando posizionate sul suolo, mentre su pavimento semplicemente appoggiato al suolo dovranno essere continue.

La copertura dei dehors è consentita, con esclusione dei percorsi porticati; non è ammesso l'impiego di più tipologie di copertura nello stesso dehors.

Le coperture dovranno avere forma regolare.

Il suolo dovrà essere lasciato a vista nelle vie e nelle piazze pavimentate con materiale lapideo o comunque di pregio; altrove potrà essere consentita la realizzazione di un pavimento, a condizione che risulti semplicemente appoggiato in modo da non danneggiare la superficie della strada o della piazza, garantendo l'ispezionabilità di eventuali pozzetti; il pavimento dovrà essere realizzato in maniera da non creare barriere architettoniche.

Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura dell'Amministrazione Comunale e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.

Non sono consentite chiusure frontali o laterali negli ambiti A e B2.

Elementi di delimitazione quali pannelli, balaustre e simili sono consentiti negli ambiti B1, C e D, a condizione che garantiscano la percezione visiva complessiva del contesto urbano.

Dovranno essere adottate soluzioni unitarie per i dehors di esercizi contigui; dovranno essere ricercate soluzioni degli allestimenti esterni che siano unitarie o comunque armoniche tra di loro per piazza o strada (o più strade), o perlomeno per isolato. L'unitarietà dovrà riguardare le tipologie ed materiali di coperture, arredi e fioriere.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di redigere e fornire progetti che prevedano l'impiego di tipologie specifiche per elementi di arredo nei differenti ambiti urbani.

Quando il dehors viene smontato le fioriere devono essere rimosse e non lasciate in sito.

Art. IV.5 - Vincoli

In presenza di specifici vincoli di legge occorre il preventivo nulla osta degli enti interessati.

In presenza di vincoli di tutela monumentale è necessario ottenere il preventivo nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici competente per territorio.

Art.IV. 6 - Pubblicità

Sono ammesse scritte informative che riportino il genere ed il nome dell'esercizio; in ogni caso sono vietati marchi pubblicitari o scritte riferite a prodotti.

Le scritte dovranno essere previste esclusivamente nei seguenti spazi:

- sulle mantovane o sulla parte inferiore dei teli delle tende e degli ombrelloni, con caratteri di dimensioni contenute e proporzionate;
- all'interno dei pannelli di delimitazione, con caratteri di dimensioni contenute e proporzionate.

Art.IV. 7 - Manutenzione

Lo spazio occupato dai dehors deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro, e tutti i manufatti devono essere sempre in ordine, puliti ed in perfetta efficienza.

Le fioriere dovranno essere piantumate e le essenze vegetali dovranno essere mantenute in buone condizioni.

Art. IV.8 - Ambiti urbani omogenei per l'inserimento ambientale

Per consentire una corretta occupazione del suolo con le tipologie indicate negli articoli successivi, sono individuati i seguenti ambiti omogenei:

- A - Centro Storico del capoluogo e centri storici del forese come individuati e delimitati nelle planimetrie di PRG comprese le aree prospicienti complessi o edifici isolati di interesse storico-artistico e/o documentario;
- B1 - centri del litorale: principali assi turistico-commerciali individuati e perimetrali nel planimetrie del PRG come aree urbane soggette a progetto unitario di arredo.
- B2 – zone di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica denominati “Corso Nord” e “Corso Sud”; zona sottoposta a programma di riqualificazione urbana “La Darsena di città” (sono comprese le aree individuate negli elaborati del PRG e le aree a esse collegate);
- C - parchi e giardini;
- D - restante parte del territorio comunale.

Art. IV.9 - Coperture ammesse e criteri per l'inserimento ambientale

Tipologia:

Ombrelloni di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. L'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano, con la sola esclusione dei percorsi porticati.

Tende a falda costituite da uno o più teli retraibili, senza tamponamenti laterali, semplicemente agganciati alla facciata dell'edificio e senza punti di appoggio al suolo.

Occorre sempre adottare criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture della facciata; gli agganci devono essere al di sopra delle aperture o delle loro cornici; non devono essere coperti o manomessi eventuali elementi decorativi della facciata.

L'impiego delle tende a falda è ammesso su tutto il territorio urbano, non sono consentite all'interno dei percorsi porticati e sui prospetti dei porticati.

Non è consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio.

Tende a falda con montante costituite da una o più tende a falda inclinata, senza tamponamenti laterali, con guide agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo.

Occorre sempre adottare criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture della facciata; gli agganci devono essere al di sopra delle aperture o delle loro cornici; non devono essere coperti o manomessi eventuali elementi decorativi della facciata.

L'impiego di tende a falda con montante è consentito in tutto il territorio urbano, esclusi gli ambiti A ed i percorsi porticati. Non sono consentite, invece, su prospetti porticati.

Non è consentita la realizzazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio.

Coperture a doppia falda, con struttura centrale di sostegno o con montanti perimetrali. L'impiego di coperture con struttura centrale e senza chiusure sui lati corti, realizzate con un elemento singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse stradale, è consentito in tutto il territorio urbano, esclusi gli ambiti A.

L'impiego di coperture con montanti perimetrali, anche con chiusure ai timpani dei lati corti, è consentito negli ambiti C e D.

Non è consentita la realizzazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio.

Coperture a capottina, con struttura centrale di sostegno o con montanti perimetrali. L'impiego di coperture a capottina, con volta semicilindrica ed eventuale chiusura delle testate, realizzate con un elemento singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse stradale, è consentito negli ambiti C e D.

Non è consentita la realizzazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio.

Padiglioni con struttura in metallo e/o in legno, a piccoli moduli accostati di pianta quadrata e copertura a piramide oppure a pianta centrale con copertura nervata e/o tesa. La soluzione a pianta centrale richiede spazi di inserimento di ampie dimensioni.

L'impiego di padiglioni è consentito negli ambiti C e D.

Non è consentita la realizzazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio.

Chioschi o gazebo, con struttura in metallo c/o in legno, senza chiusure frontali o laterali. Il loro impiego è consentito negli ambiti C.

Strutture diverse. Non sono escluse altre strutture nuove, progettate appositamente, a elemento singolo o realizzate con aggregazione di moduli base, a condizione che rispondano ai criteri generali del presente titolo e risultino correttamente inserite nel contesto urbano per quanto riguarda forme, volumi, colori e materiali.

In ogni caso tali strutture saranno oggetto di valutazione per ogni singola richiesta presentata.

Materiali e colori

ombrelloni

negli ambiti A, B2

dovranno avere una solida struttura in legno naturale; il telo dovrà essere in tessuto in tinta unita tenue, dal colore avorio al marrone chiaro, con esclusione di tessuti plastificati lucidi o PVC.

nell'ambito B1

dovranno avere una solida struttura in legno o metallo verniciato; il telo dovrà essere in tessuto in tinta unita o rigato con bande larghe cm. 10 o più, con esclusione di tessuti plastificati lucidi o PVC; il telo dovrà essere nei colori tradizionali quali la gamma delle terre dall'avorio al ruggine, i verdi, i blu ed i gialli.

negli ambiti C e D

non ci sono limitazioni all'impiego di materiali per la struttura; la gamma dei colori per il telo potrà essere più ampia, a condizione che sia ricercata un'armonia cromatica con gli edifici circostanti; dovranno essere evitati colori con componenti fluorescenti.

tende a falda

negli ambiti A

i sostegni metallici dovranno essere verniciati, preferibilmente dello stesso colore della tenda o, in subordine, in colore grigio grafite medio; i teli dovranno essere in tessuto in tinta unita, con esclusione di tessuti plastificati lucidi o PVC. i teli dovranno essere nei colori tradizionali quali la gamma delle terre dall'avorio al ruggine.

negli ambiti B1 e B2

i sostegni metallici dovranno essere verniciati, preferibilmente dello stesso colore della tenda o, in subordine, in colore grigio grafite medio; i teli dovranno essere in tessuto in tinta unita o rigato con bande larghe cm. 10 o più, con esclusione di tessuti plastificati lucidi o PVC; i teli dovranno essere nei colori tradizionali quali la gamma delle terre dall'avorio al ruggine, i verdi, i blu ed i gialli.

negli ambiti C e D

non ci sono limitazioni all'impiego di materiali per i sostegni; la gamma dei colori per i teli potrà essere più ampia, a condizione che sia ricercata un'armonia cromatica con gli edifici circostanti; dovranno essere evitati colori con componenti fluorescenti.

tende a falda con montante

negli ambiti B1 e B2

i montanti dovranno essere in legno o metallo verniciato, preferibilmente dello stesso colore della tenda o, in subordine, in colore grigio grafite medio; i teli dovranno essere in tessuto in tinta unita o rigato con bande larghe cm. 10 o più, con esclusione di tessuti plastificati lucidi o PVC; i teli dovranno essere nei colori tradizionali quali la gamma delle terre dall'avorio al ruggine, i verdi, i blu ed i gialli.

negli ambiti C e D

non ci sono limitazioni all'impiego di materiali per i sostegni; la gamma dei colori per i teli potrà essere più ampia, a condizione che sia ricercata un'armonia cromatica con gli edifici circostanti; dovranno essere evitati colori con componenti fluorescenti.

coperture a doppia falda

negli ambiti B1 e B2

i montanti dovranno essere in legno o metallo verniciato, preferibilmente dello stesso colore della tenda o, in subordine, in colore grigio grafite medio; i teli dovranno essere in tessuto in tinta unita o rigato con bande larghe cm. 10 o più, con esclusione di tessuti plastificati lucidi o PVC; i teli dovranno essere nei colori tradizionali quali la gamma delle terre dall'avorio al ruggine, i verdi, i blu ed i gialli.

negli ambiti C e D

non ci sono limitazioni all'impiego di materiali per i sostegni; la gamma dei colori per i teli potrà essere più ampia, a condizione che sia ricercata un'armonia cromatica con gli edifici circostanti; dovranno essere evitati colori con componenti fluorescenti.

coperture a capottina

negli ambiti C e D

non ci sono limitazioni all'impiego di materiali per i sostegni; la gamma dei colori per i teli potrà essere più ampia, a condizione che sia ricercata un'armonia cromatica con gli edifici circostanti; dovranno essere evitati colori con componenti fluorescenti.

Art.IV. 10 - Arredi ammessi e criteri per l'inserimento ambientale

Tipologie:

Tavoli di forma rotonda, quadrata o rettangolare. Dovranno essere coordinati alle sedie; dovranno avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile negli ambiti A, B1 e B2.

Sedie con o senza braccioli. Dovranno essere coordinate ai tavoli; dovranno avere

forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile negli ambiti A, B1 e B2.

Altri oggetti. Negli ambiti A, B1 e B2 è consentito installare un portamenù all'interno dell'area del dehors; il portamenù potrà essere a parete o su supporto autoportante, e dovrà avere dimensioni contenute e tipologia semplice e lineare. Negli ambiti A e B2 e D è consentito installare all'interno dell'area del dehors funghi riscaldanti funzionanti a gpl nelle tipologie più semplici, colore nero o acciaio.

Materiali e colori:

tavoli

negli ambiti A

Potranno essere in metallo verniciato, in metallo con finitura satinata o in legno; il piano potrà essere anche in materiale lapideo o in cotto.

Il colore dei tavoli in metallo verniciato dovrà essere scelto nelle gamme dei grigi grafite, dei blu scuri, dei verdi scuri (colori di riferimento: RAL 7011, RAL 5001, RAL 6028), con finitura opaca, semilucida o micacea.

I tavoli in legno potranno essere al naturale o tinti in tonalità medio-scure, escludendo ogni effetto rustico.

negli ambiti B1 e B2

Potranno essere in metallo verniciato, in metallo con finitura satinata o cromato, in legno, in vimini.

Il colore dei tavoli in metallo verniciato potrà essere scelto in una gamma più ampia, a condizione che sia ricercata un'armonia cromatica con le eventuali coperture e con il contesto ambientale di inserimento.

I tavoli in legno potranno essere al naturale o tinti in tonalità in assonanza con il contesto ambientale in cui dovranno essere inseriti, escludendo ogni effetto rustico.

negli ambiti C e D

Non ci sono limitazioni all'impiego di materiali e di colori, a condizione che questi ultimi non siano dissonanti con il contesto ambientale in cui dovranno essere inseriti.

sedie

negli ambiti A

Potranno essere in metallo verniciato, in metallo con finitura satinata o in legno; la seduta e lo schienale potranno essere anche in tessuto, con esclusione di tessuti plastificati lucidi o PVC.

Il colore delle sedie in metallo verniciato dovrà essere scelto nelle gamme dei grigi grafite, dei blu scuri, dei verdi scuri (colori di riferimento: RAL 7011, RAL 5001, RAL 6028), con finitura opaca, semilucida o micacea.

Le sedie in legno potranno essere al naturale o tinte in tonalità medio-scure, escludendo ogni effetto rustico.

Il colore delle sedute e degli schienali in tessuto dovrà essere scelto nella gamma delle terre dall'avorio al ruggine.

negli ambiti B1 e B2

Potranno essere in metallo verniciato, in metallo con finitura satinata o cromato, in legno, in vimini; la seduta e lo schienale potranno essere anche in tessuto, con esclusione di tessuti plastificati lucidi o PVC.

Il colore delle sedie in metallo verniciato e quello dei tessuti potranno essere scelti in una gamma più ampia, a condizione che sia ricercata un'armonia cromatica con le eventuali coperture e con il contesto ambientale di inserimento.

Le sedie in legno potranno essere al naturale o tinte in tonalità in assonanza con il contesto ambientale in cui dovranno essere inseriti, escludendo ogni effetto rustico.

negli ambiti C e D

Non ci sono limitazioni all'impiego di materiali e di colori, a condizione che questi ultimi non siano dissonanti con il contesto ambientale in cui dovranno essere inseriti.

Art. IV.11 - Fioriere ammesse e criteri per l'inserimento ambientale

Tipologie:

L'impiego di fioriere e di vasi ornamentali con forma parallelepipedica, cubica, cilindrica o tronco conica è ammesso in tutto il territorio comunale; non sono consentiti modelli troppo elaborati e con dimensioni eccessive.

Le fioriere o i vasi posti a delimitazione di un dehors dovranno essere uguali tra di loro; dovranno inoltre essere dello stesso tipo di quelle eventualmente già installate in maniera permanente nella stessa strada o piazza per gli ambiti A, o perlomeno nel medesimo isolato per quanto riguarda gli ambiti B1, B2 e D.

L'altezza massima delle fioriere non dovrà superare i 50 cm. e l'altezza complessiva, compresa l'essenza a dimora, non dovrà superare mt 2,20.

Materiali e colori:

negli ambiti A

I materiali ammessi per le fioriere ed i vasi ornamentali sono i seguenti:

- terracotta;
 - rame o ghisa al naturale;
 - legno trattato e tinto in tonalità medio-scure, escludendo ogni effetto rustico.
- Non è consentito l'impiego di materiali plastici o di conglomerato cementizio.

negli ambiti B1 e B2

I materiali ammessi per le fioriere ed i vasi ornamentali sono i seguenti:

- terracotta;
 - rame o ghisa al naturale;
 - legno trattato e tinto in tonalità cromatiche in assonanza con gli edifici e l'ambiente circostanti;
 - conglomerato cementizio colorato in pasta con tonalità cromatiche in assonanza con gli edifici e l'ambiente circostanti;
 - conglomerato cementizio con finitura in granulati lapidei.
- Non è consentito l'impiego di materiali plastici.

negli ambiti C e D

I materiali ammessi per le fioriere ed i vasi ornamentali sono i seguenti:

- terracotta;.
- rame o ghisa al naturale;.
- legno trattato e tinto in tonalità cromatiche in assonanza con gli edifici e l'ambiente circostanti;
- conglomerato cementizio colorato in pasta con tonalità cromatiche in assonanza con gli edifici e l'ambiente circostanti;
- conglomerato cementizio con finitura in granulati lapidei;
- materiali plastici con tonalità cromatiche in assonanza con gli edifici e l'ambiente circostanti.

Essenze vegetali:

Le essenze arbustive da porre a dimora dovranno essere scelte tra quelle sottoelencate:

negli ambiti A, B2, C, D

- Alloro, Nandina, Ligustro, Fotinia

negli ambiti B1

- Alloro, Nandina, Ligustro, Fotinia e Pittosporo

L'impiego di piante stagionali fiorite, utilizzate da sole oppure a completamento dell'impianto arbustivo, è consigliato e non è soggetto ad alcuna limitazione.

All'interno dei dehors sono ammesse decorazioni con piante fiorite stagionali o sempreverdi, poste in contenitori di ridotte dimensioni collocati a terra o sospesi.

Non è ammesso l'impiego delle seguenti essenze:

- conifere nane
- piante grasse o succulenti
- piante provviste di spine nel fusto o nelle foglie

Art.IV. 12 - Documentazione da presentare per l'ufficio Arredo Urbano

Al fine dell'ottenimento del parere dell'Ufficio Arredo Urbano il titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione dovrà allegare all'istanza la seguente documentazione, in duplice copia:

- progetto in scala adeguata, nel quale siano evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata e le caratteristiche della struttura.

Dovranno prodursi stralcio di P.R.G. con localizzazione dell'esercizio pubblico, planimetria dell'area, pianta, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali della facciata, elementi architettonici ecc.. Dovrà essere fornita una esauriente descrizione grafica e/o fotografica di tutti gli arredi, con indicazione dettagliata di materiali, forme e colori; dovranno essere indicate le essenze vegetali da porre a dimora;

- relazione scritta;
- campione del tessuto dell'eventuale copertura;
- documentazione fotografica a colori (formato minimo cm.9x 12) del luogo in cui il dehors dovrà essere inserito, con riferimenti anche alla zona circostante.

Art. IV.13 - Sanzioni

L'autorizzazione è revocabile quanto per omessa manutenzione la struttura autorizzata risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato.

L'occupazione abusiva del suolo pubblico con elementi non autorizzati e non rimossi a seguito di revoca di autorizzazione comporterà ai sensi dell'art.7 bis della Legge 3 del 16.01.03 la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 come di seguito specificato:

- 1) ambiti A di cui all'art.8 €500,00
- 2) ambiti B1 e B2 di cui all'art.8 €200,00
- 3) ambiti C e D di cui all'art.8 €100,00

In caso di inosservanza all'obbligo di rimozione il Comune potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati come previsto all'art.54 comma 4 del TUEL.

La procedura prevista per l'applicazione delle sanzioni è quella prevista dalla L.689 del 24.11.1981.

La presenza di messaggi pubblicitari non autorizzati è soggetta alle sanzioni previste dall'art.23 del Codice della Strada e s.m. e i.

Art.IV. 14 - Norme transitorie

Le disposizioni delle presenti linee guida si applicano dalla data di esecutività della deliberazione che le approva. I dehors autorizzati secondo i criteri previgenti, ma in contrasto con il presente titolo, dovranno essere adeguate alla loro sostituzione.